

Bilanci & IFRS

■ In questo numero della newsletter vengono illustrate alcune delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173 di recepimento della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/669/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE. In sintesi il decreto:

- prevede che, in presenza di operazioni "rilevanti" realizzate con parti correlate e non concluse sulla base di normali condizioni di mercato, siano indicati nella nota integrativa l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni;
- precisa che, relativamente alle modifiche introdotte dallo schema di decreto, per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato", si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
- dispone che l'ISVAP, con regolamento, abbia il potere di emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale; l'Istituto può altresì stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato;
- richiede che una specifica sezione denominata "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" sia contenuta nella relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati oppure costituisca una relazione distinta, approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione.

In alternativa può essere indicata, nella relazione sulla gestione, la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato il documento contenente le informazioni richieste sul governo societario. Tra le suddette informazioni si hanno il codice di corporate governance e le relative pratiche effettivamente applicate; la descrizione dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; le modalità di funzionamento e i principali poteri dell'assemblea degli azionisti, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, qualora differenti da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva, la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

Il decreto deve essere applicato nei bilanci e nelle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore, ovvero 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (6 novembre 2008).